



MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING

Provvedimento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018)

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi degli articoli 79-sexies, commi 3 e 11-bis; 79-undecies, comma 9-bis; 79-quaterdecies, comma 8; 82, commi 2, e 4 e 4-bis; 83-bis, comma 2; 83-quinquies, comma 3; 83-novies, comma 1, lettera g-bis); 83-duodecies, comma 2-li; 125-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.

Art. 2 (Definizioni)

- 1. Nel presente provvedimento si intendono per:
- a) «TUF» il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- b) «decreto sulla definitività»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni;
- c) «regolamento EMIR»: il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
- d) «regolamento CSDR»: il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012;
- e) «regolamento delegato (UE) 2017/392»: il regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli;
- f) «regolamento delegato (UE) n. 152/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento





europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali;

- g) «regolamento delegato (UE) n. 153/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali;
- g-bis) «regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212»: il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione, del 3 settembre 2018, che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;
- h) «attività di gestione accentrata»: la prestazione congiunta, da parte dei depositari centrali, dei servizi di "registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili" e di "fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato", nonché dei relativi servizi accessori di cui all'Allegato al regolamento CSDR;
- *i)* «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata, ivi inclusi gli emittenti sovrani;
- *l)* «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima valuta;
- *m*) «intermediari»: i soggetti definiti dall'articolo 79-*decies*, comma 1, lettera *b*), del TUF abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti;
- n) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;
- *o*) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;
- p) «regolamento dei servizi»: il regolamento adottato dai depositari centrali ai sensi dell'articolo 79quinquiesdecies del TUF;
- q) «scritture contabili»: i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti;
- *r)* «sistema di gestione accentrata» o «gestione accentrata»: il sistema di scritture contabili tenute dai depositari centrali e dagli intermediari;
- s) «ultimo intermediario»: l'intermediario **che abbia la sede legale o principale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo e** che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti.





2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni contenute nel TUF, nel decreto sulla definitività, nel regolamento EMIR, nel regolamento CSDR e nelle ulteriori richiamate disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

[...]

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE ACCENTRATA

Capo I Disposizioni generali

<u>Art. 31</u>

(Disciplina dell'attività di gestione accentrata demandata al regolamento dei servizi)

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, del TUF, il regolamento dei servizi di un depositario centrale stabilisce:
- *a)* le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di registrazione iniziale di titoli cui alla sezione A, punto 1, dell'Allegato al regolamento CSDR, inclusa l'ammissione al sistema di gestione accentrata in qualità di emittenti, per quanto non previsto dal presente titolo;
- b) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di supporto al trattamento delle operazioni societarie, di cui alla sezione B, punto 2, dell'Allegato al regolamento CSDR, per quanto non previsto dal presente Titolo, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità;
- c) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento nell'ambito di un collegamento con un altro depositario centrale di cui alla sezione B, punto 3, dell'Allegato al regolamento CSDR;.
- d) le condizioni e i presupposti in base ai quali il depositario centrale comunica agli emittenti i dati identificativi degli intermediari che detengono gli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata, unitamente al numero di strumenti finanziari ivi registrati, nonché le relative modalità e i termini delle comunicazioni, e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
- *e)* i termini e le modalità tecniche per l'inoltro e la ricezione delle comunicazioni in via telematica da parte di intermediari ed emittenti.
- 2. Ai fini del comma 1, lettera d), gli intermediari hanno facoltà di vietare espressamente la comunicazione, richiesta dagli emittenti, del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di proprietà.

 $[\ldots]$

Capo IV

<u>Trasmissione delle informazioni, esercizio dei diritti</u> Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni





Art. 40-bis

(Trasmissione delle informazioni per l'esercizio dei diritti relativi alle azioni)

- 1. Gli emittenti, tramite il depositario centrale, comunicano agli intermediari ogni evento societario che implichi l'esercizio dei diritti relativi alle azioni registrate sui loro conti e trasmettono le informazioni che la società è tenuta, a norma di legge o regolamento, a fornire all'azionista per consentire a quest'ultimo di esercitare i propri diritti.
- 2. Ai fini del comma 1, l'emittente notifica al depositario centrale:
 - a) l'avvenuta convocazione di un'assemblea dei soci trasmettendo al medesimo depositario centrale le informazioni indicate nella Tabella 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212, ivi incluse le informazioni indicate nelle rubriche D, E e F della medesima Tabella;
 - b) l'avvenuta pubblicazione, prevista da norme di legge o regolamento, di informazioni relative agli eventi societari diversi dalla convocazione dell'assemblea dei soci in relazione ai quali l'azionista abbia la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta, ivi incluse le informazioni di cui agli articoli 72, comma 4, 84, comma 1, 89 e 144-bis, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999, trasmettendo al medesimo depositario centrale almeno le informazioni indicate nella Tabella 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. L'emittente può omettere la trasmissione delle informazioni indicate nelle rubriche B e C della medesima Tabella qualora tali informazioni siano disponibili per gli azionisti sul sito internet dell'emittente e l'emittente comunichi al depositario centrale il collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione del sito internet dove sono disponibili le informazioni;
 - c) l'avvenuta pubblicazione di ogni aggiornamento o modifica delle informazioni trasmesse ai sensi delle lettere precedenti con le modalità ivi indicate.
- 3. Le informazioni indicate nel comma 2 sono trasmesse al depositario centrale nella lingua italiana e in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, senza indugio e comunque non oltre la stessa giornata lavorativa in cui è avvenuta la pubblicazione ai sensi di legge o regolamento delle medesime informazioni o in cui l'evento societario ha avuto inizio.
- 4. Ai fini del comma 1, il depositario centrale e gli intermediari trasmettono le informazioni previste dal comma 2 lungo la catena di detenzione fino all'ultimo intermediario nel rispetto dei termini indicati nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. L'ultimo intermediario, nel rispetto dei termini indicati nell'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento, trasmette le informazioni ricevute ai sensi del periodo precedente all'azionista, salvo che sia diversamente concordato con quest'ultimo.
- 5. Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2-bis, del TUF, l'obbligo di trasmissione al depositario centrale delle informazioni previste nell'articolo 125-quater, comma 1, del TUF si intende assolto con la pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'emittente.





Art. 41

(Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario e conferma di ricezione delle informazioni relative al voto)

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 83-novies, comma 1, lettera c), secondo e terzo periodo, del TUF, ai fini del rilascio delle certificazioni e dell'invio delle comunicazioni, previste rispettivamente dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF, i soggetti legittimati avanzano all'ultimo intermediario apposita richiesta.
- 2. Le comunicazioni e le certificazioni contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi del richiedentetitolare degli strumenti finanziari. Per dati identificativi si intendono almeno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale o altro numero di registrazione nazionale che identifica in modo univoco ogni persona e il domicilio, per le persone fisiche, e la denominazione, il LEI o il numero di registrazione nazionale o di settore che identifica in modo univoco ogni struttura o persona giuridica nel suo paese di registrazione e la sede legale, per le persone giuridiche;
- b) i dati identificativi del **richiedente se diverso dal** titolare degli strumenti finanziari se diverso dal richiedente;
- c) la data della richiesta;
- d) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali si richiede la comunicazione o la certificazione:
- e) l'indicazione del diritto che si intende esercitare e, se disponibile, il numero unico di identificazione dell'evento societario;
- f) nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea **nonché eventualmente**, se scelta preventivamente e comunicata dall'azionista, la modalità di partecipazione;
- g) il termine di efficacia della comunicazione o certificazione, o la clausola «fino a revoca»;
- h) la data alla quale la comunicazione o la certificazione si riferisce o la data indicata dall'emittente con riferimento alla quale sono determinati i diritti conferiti dagli strumenti finanziari ("record date");
- i) la data di invio della comunicazione o di rilascio della certificazione;
- *l)* il numero progressivo annuo di emissione o il codice numerico unico che identifica ciascuna comunicazione o certificazione.
- 2-bis. La comunicazione richiesta dall'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee dei soci contiene le informazioni indicate al comma 2, secondo il formato della Tabella 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. Se lo statuto consente, ai sensi dell'articolo 2370, comma quarto, del codice civile, l'espressione del voto in via elettronica tramite la catena degli intermediari, con la comunicazione richiesta per





l'intervento e per l'esercizio del voto in assemblea il soggetto legittimato al voto può trasmettere anche le istruzioni di voto secondo il formato della rubrica C della Tabella 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. In tal caso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 143-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e, in particolare, l'emittente e gli intermediari sono tenuti a garantire la conservazione dei dati relativi ai voti esercitati ai sensi del periodo precedente e il presidente dell'organo di controllo dell'emittente e gli intermediari sono responsabili della riservatezza dei dati relativi ai medesimi voti sino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

- 2-ter. Qualora la comunicazione per l'intervento e per l'esercizio del voto in assemblea contenga, ai sensi del comma 2-bis, secondo periodo, anche le istruzioni di voto del soggetto legittimato a esercitarli, l'emittente conferma la ricezione delle informazioni relative ai voti all'intermediario partecipante al depositario centrale secondo le modalità indicate nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. L'intermediario partecipante al depositario centrale trasmette tale conferma lungo la catena di intermediazione. L'ultimo intermediario trasmette la medesima conferma al soggetto che ha espresso il voto.
- 3. L'ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dallo stesso prestabilite, che consentano l'identificazione del richiedente, al quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione emessa ai sensi degli articoli 42, 43 o 44.
- 4. Salvo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.
- 5. Nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2376 e 2415 del codice civile e 83-sexies e 146 del TUF, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario ovvero il riportatore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera gli intermediari da ogni relativa responsabilità.
- 6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 5, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.
- 7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione ad avanzare la richiesta spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. La seconda comunicazione contiene l'indicazione dell'avvenuto invio della prima; la seconda certificazione indica l'avvenuto rilascio della prima.
- 7-bis. L'intermediario conserva le registrazioni delle comunicazioni effettuate in ordine progressivo annuo di emissione o con numeri unici che identificano ciascuna comunicazione.





Art. 42

(Richiesta delle Ccomunicazioni per il diritto di intervento in assemblea)

- 1. Per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società soggette alla disciplina prevista nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi del medesimo comma.
- 2. Per l'intervento e l'esercizio del voto nelle assemblee delle altre società, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente il secondo giorno non festivo che precede il termine indicato nell'articolo 83-sexies, comma 4, ovvero il termine fissato dallo statuto ai sensi del medesimo comma. L'ultimo intermediario rende indisponibili fino alla chiusura dell'assemblea le azioni oggetto di comunicazione emesse dalle società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.
- 3. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate.

[...]

<u>Art. 44</u> (Maggiorazione del voto)

- 1. Il soggetto che intenda iscriversi nell'elenco previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF, avanza apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1.
- 2. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco è attestata da una comunicazione all'emittente contenente le informazioni di cui all'articolo 41, comma 2, con clausola «fino a revoca».
- 3. Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, il soggetto iscritto nell'elenco chiede all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2.
- 4. In caso di aumento di capitale, la legittimazione all'estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF è attestata da una comunicazione all'emittente ai sensi del comma 2.
- 5. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 127-quinquies del TUF, l'avvenuta o la mancata iscrizione o, a seconda dei casi, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell'eventuale diniego.
- 6. L'intermediario comunica all'emittente l'eventuale trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione prevista nel comma 2, nonché la rinuncia all'iscrizione nell'elenco





ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale o parziale, che indichi altresì la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato più di una comunicazione ai sensi del comma 2 e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalità delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie l'intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto secondo un criterio "ultimo entrato, primo uscito". Nei casi in cui l'indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, l'emittente applica il criterio "ultimo entrato, primo uscito" nell'aggiornamento dell'elenco.

- 7. Il comma 6 non si applica nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma 2 senza cambio di intestazione del conto, effettuato secondo modalità che garantiscono all'emittente di conoscere l'identità degli intermediari partecipanti coinvolti nel trasferimento.
- 8. Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto ove notificate all'intermediario, l'intermediario comunica all'emittente tali eventi per gli adempimenti conseguenti.
- 9. L'intermediario segnala all'emittente la costituzione di vincoli ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF sulle azioni interessate dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la loro modificazione o estinzione, indicando altresì il numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile.
- 10. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 127-quinquies del TUF, la cancellazione dall'elenco o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.
- 11. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo.
- 12. Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel presente provvedimento, intermediari, emittenti e depositari centrali sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato.

[...]

<u>Art. 47</u> (Segnalazioni agli emittenti)

- 1. Si applicano gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 83-novies, comma 1, e 83-duodecies del TUF. Gli intermediari indicano altresì agli emittenti i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni.
- 2. Ai sensi dell'articolo 127-quater del TUF, sulla base delle indicazioni ricevute dagli emittenti per il tramite di un depositario centrale, gli intermediari segnalano agli emittenti le informazioni necessarie a permettere la maggiorazione del dividendo. Le segnalazioni danno indicazione del





numero minimo di azioni registrate sui conti degli aventi diritto nel periodo continuativo stabilito nello statuto.

Art. 47-*bis*

(Richiesta di identificazione e segnalazione dei dati identificativi degli azionisti)

- 1. Ai fini dell'esercizio del diritto previsto dall'articolo 83-duodecies, commi 1 e 5, del TUF, l'emittente azioni o il soggetto terzo da esso designato invia agli intermediari, tramite il depositario centrale, la richiesta di identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta contiene le informazioni previste nella Tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 e l'espressa indicazione che la richiesta di identificazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-duodecies, commi 1 o 5, del TUF.
- 2. Il depositario centrale e gli intermediari che ricevono la richiesta di cui al comma 1 la trasmettono all'intermediario successivo nella catena di detenzione fino all'ultimo intermediario nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.
- 3. L'ultimo intermediario che riceve la richiesta di cui al comma 1 fornisce senza indugio i dati richiesti secondo il formato della Tabella 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 con esclusivo riferimento ai titolari dei conti sui quali risultino registrate, in conformità alle proprie scritture contabili e tenendo conto della soglia di rilevanza prevista dall'articolo 83-duodecies, comma 1, del TUF, azioni in misura superiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla Tabella 1, sezione A, punto 7.
- 4. Entro 5 giorni dalla diffusione del comunicato previsto dall'articolo 83-duodecies, comma 4, del TUF, l'azionista che sia titolare complessivamente di una quota di azioni superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, registrate su più conti tenuti da diversi intermediari, informa di tale circostanza tutti gli intermediari che tengono i conti sui quali siano registrate azioni in misura inferiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di cui al comma 1. Gli intermediari che ricevono tale informazione da parte dell'azionista forniscono i dati indicati al comma 3 con le modalità ivi previste.
- 5. L'intermediario partecipante al depositario centrale, senza indugio e comunque entro la data indicata dall'emittente, segnala a quest'ultimo o al soggetto terzo da questi designato i dati di cui al comma 3 in conformità alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrate le azioni oggetto della richiesta.
- 6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'emittente può richiedere, tramite il depositario centrale, che ogni intermediario trasmetta direttamente, o tramite un intermediario delegato, al medesimo emittente o al soggetto terzo da questi designato i dati previsti al comma 3, inviandoli all'indirizzo del destinatario della risposta indicato nella richiesta di cui al comma 1. Si applicano i termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.





7. I depositari centrali conservano le richieste di identificazione degli azionisti ricevute ai sensi del comma 1 del presente articolo per un periodo di almeno cinque anni. Gli intermediari e gli emittenti conservano le segnalazioni da questi inviate o ricevute ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo per il medesimo periodo, fermi restando gli obblighi previsti da altre disposizioni di legge applicabili. Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di ottenere la rettifica delle informazioni incomplete o inesatte riguardanti la propria identità di azionisti.

Art. 48

(Identificazione dei titolari di strumenti finanziari)

- 1. Gli emittenti obbligazioni immesse nel sistema di gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. **Tale facoltà è esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito.**
- 2. Nel caso di prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana, la facoltà indicata al comma 1 è esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito. Qualora il regolamento del prestito preveda la facoltà indicata al comma 1 ln tal caso, l'emittentegli emittenti italiani è sono tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2, del codice civile e i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari di obbligazioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento.
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'articolo 83-duodecies del TUF, gli emittenti possono effettuare l'identificazione dei titolari degli strumenti finanziari ivi menzionati anche richiedendo:
- a) ad un depositario centrale, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero di strumenti finanziari registrati nei predetti conti;
- b) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti. I dati identificativi dei titolari delle obbligazioni sono segnalati all'emittente secondo le modalità e i termini indicati all'articolo 47-bis, commi 5 e 6.
- 4. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle negoziazioni **nei mercati regolamentati** con il consenso dell'emittente nei mercati pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, del TUF, un comunicato con cui danno notizia della decisione di procedere all'identificazione degli obbligazionisti, rendendo note le relative motivazioni o l'identità e la partecipazione complessiva degli obbligazionisti istanti nei casi di cui al comma 2. I dati ricevuti dall'emittente sono messi a disposizione degli obbligazionisti senza indugio e senza oneri a loro carico.
- 5. È fatta salva la possibilità per i titolari de**lle obbligazioni**gli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi. Nei casi di contitolarità de**lle obbligazioni**gli strumenti finanziari, il divieto di comunicazione dei dati identificativi da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.





5-bis. Ove consentito dallo statuto, gli emittenti azioni di risparmio immesse nel sistema di gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi dei titolari delle azioni di risparmio. Si applicano i commi da 2 a 5 del presente articolo.

5-ter. Alle richieste dei dati identificativi dei titolari di quote di fondi, avanzate da società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 22, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 91/2014 convertito con legge n. 116/2014, o di altre norme di legge, si applicano le modalità e i termini operativi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo. Rimane ferma la possibilità per i titolari delle quote di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.

Art. 48-bis (Invio dei saldi del depositario centrale agli emittenti)

1. Gli emittenti, al fine della gestione degli eventi societari, possono richiedere al depositario centrale i dati identificativi degli intermediari partecipanti al depositario centrale nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.

Art. 49

(Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni)

- 1. Le comunicazioni previste dagli articoli **41,** 42, 43, 44 e 45 e le segnalazioni previste dall'articolo 44, comma 9, **e** dall'articolo 47—e dall'articolo 48, comma 1, sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante al depositario centrale, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.
- 2. Il comma 1 non si applica alle segnalazioni previste dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera *g*), del TUF.
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate **senza indugio e comunque** in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-ter e 148 devono pervenire all'emittente entro la fine del ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
- 4. Le comunicazioni e le segnalazioni previste dall'articolo 44 sono inviate all'emittente senza indugio. A tal fine tutti gli intermediari sui conti dei quali sono registrate le azioni oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni trasmettono senza indugio le indicazioni rilevanti all'intermediario partecipante al depositario centrale o, a seconda dei casi, all'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni.
- 5. Le segnalazioni previste da**ll'gli** articoloi 83-*novies* e 83-*duodecies* del TUF e dall'articolo 48, eomma 1, sono effettuate:





a) entro 30 giorni di mercato aperto dal giorno in cui sono determinati gli aventi diritto al pagamento dei dividendi;

b) entro 20 giorni di mercato aperto dalla richiesta effettuata dall'emittente ai sensi dell'articolo 83duodecies, comma 1, del TUF e dell'articolo 48, comma 1;

- c) entro 30 giorni di mercato aperto a partire dal giorno in cui è acquisita la titolarità di strumenti finanziari per effetto dell'esercizio del diritto di opzione o di altro diritto.
- 6. Le segnalazioni previste dall'articolo 48-bis, comma 3, sono effettuate:
- *a*) dai depositari centrali, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera *a*)del medesimo articolo.;
- b) dagli intermediari, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera b).
- 7. L'invioLa trasmissione tra intermediari delle comunicazioni e delle segnalazioni previste nel presente Capo è effettuato attraverso reti telematiche o collegamenti informatici, nel rispetto delle indicazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. Tali canali operativi possono essere offerti dai depositari centrali o da soggetti terzi. In difetto, gli stessi devono essere predisposti dagli intermediari partecipanti e dagli emittenti.

 $[\ldots]$

Art. 51-bis (Prassi operative)

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo, i depositari centrali, gli intermediari e gli emittenti tengono conto, per tutto quanto non disciplinato nel medesimo Capo, delle migliori prassi operative internazionali di mercato.

Capo V

Tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata

[...]

Art. 53

(Tenuta dei conti degli intermediari)

- 1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementii dati identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.
- 2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.